

Statuto Sociale dell'Associazione "Sanitas360 Rete per la Salute"

Art. 1. COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituita l'Associazione Culturale denominata "**Sanitas360 Rete per la Salute**", siglabile anche "**SANITAS360**".

Art. 2. SEDE

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Torino.

Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune, deliberato dal Consiglio Direttivo.

Diversamente, la sede legale può essere trasferita in altro Comune solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati e ciò comporterà modifica dello Statuto.

Gli associati devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede.

Il Consiglio Direttivo può, con delibera, istituire sedi secondarie, operative e/o amministrative.

Art. 3. DURATA

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 4. FINALITA'

L'associazione non ha fini di lucro, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

Si riconosce nei principi Kantiani "*L'uomo è sempre un fine mai un mezzo*" e che "*Il valore dell'uomo è insito nella sua stessa esistenza*".

Art. 5. ATTIVITA'

L'Associazione opera nell'ambito territoriale nazionale.

L'Associazione svolge attività culturale legata agli aspetti tecnico scientifici in ambito socio sanitario ed ha lo scopo di:

- contribuire alla formazione permanente dei suoi associati su aspetti economici, organizzativi e di politica sanitaria, di bioetica, di management e di risk management;
- contribuire all'aggiornamento dei propri associati rispetto a contratti e normative nell'ambito sanitario;

- contribuire all'aggiornamento dei propri associati nell'ambito alle responsabilità legali;
- promuovere iniziative scientifiche nell'ambito delle professioni sanitarie;
- promuovere progetti di umanizzazione della medicina nel rapporto con l'ammalato ed i suoi familiari;
- agire per un sempre più dignitoso esercizio della professione medica e per la tutela dei diritti del medico e dei pazienti;
- collaborare con le attività delle istituzioni che operano per la promozione della salute e per la salvaguardia dell'ambiente;
- favorire lo sviluppo della salute delle popolazioni più bisognose, realizzando interventi di carattere sanitario anche in collaborazione con altri organismi che operano in campo internazionale;
- proseguire il dialogo con operatori di altre associazioni per la realizzazione di valori e obiettivi comuni nel campo dell'assistenza e della cura;
- organizzare convegni, conferenze, dibattiti, seminari sui temi della sanità, delle professioni sanitarie e sul loro impatto sociale;
- svolgere attività editoriale, anche mediante pubblicazioni di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.

L'Associazione per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali si avvale della collaborazione di altre organizzazioni scientifiche e professionali operanti in ambito socio sanitario.

Art. 6. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- a. l'Assemblea degli Associati;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente dell'Associazione
- d. il Vicepresidente dell'Associazione
- e. il Segretario dell'Associazione
- f. Il Tesoriere dell'Associazione
- g. il Collegio dei Probiviri
- h. il Comitato Tecnico.

Art. 7. ASSOCIATI

Possono aderire all'Associazione persone fisiche o giuridiche residenti e non residenti, che condividono le ispirazioni di fondo che animano l'Associazione.

L'adesione all'Associazione è volontaria, a tempo indeterminato ed avviene secondo modalità e termini di seguito illustrati.

La qualità di socio è personale ed intrasmissibile.

I soci si dividono in:

- **Soci fondatori:** coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- **Soci ordinari:** i maggiorenni laureati in medicina e chirurgia, scienze infermieristiche, diplomati dei corsi universitari per le professioni sanitarie nell'ambito della Facoltà di Medicina, laureati in economia e commercio, scienze politiche, ingegneria, ingegneria gestionale, giurisprudenza, informatica e soggetti che a vario titolo hanno lavorato o lavorino nell'ambito sanitario, pubblico o privato.

Per l'assunzione della qualifica di socio ordinario è necessario presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo, previa presentazione, unitamente al proprio cv, da parte di un altro socio.

Il riconoscimento della qualifica di socio ordinario si acquisisce a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo e a suo insindacabile giudizio. Al riconoscimento della qualifica di socio ordinario consegue l'obbligo a corrispondere la quota annuale associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

- Sono considerati "Amici e Sostenitori" le persone fisiche e giuridiche, residenti e non residenti, che effettuano donazioni a favore dell'Associazione, anche qualora siano discontinue nel tempo.
- Sono considerati "Benemeriti" quelle Personalità, Società o Enti, che a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, si sono particolarmente distinti nella collaborazione e nel sostegno delle attività dell'Associazione.

I Benemeriti ed i Sostenitori non acquisiscono la qualifica di soci e pertanto non hanno diritto di voto salvo candidarsi tra i membri del Collegio dei Probiviri.

Hanno diritto a partecipare alle manifestazioni pubbliche e agli eventi promossi dell'Associazione e a ricevere ogni informazione in merito

Art. 8. OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Tutti i soci hanno il diritto di frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare a tutte le iniziative ed alle attività dalla stessa organizzate. Ciascun socio ha inoltre diritto di partecipazione e di voto in seno all'assemblea e può liberamente candidarsi ed essere votato in occasione del rinnovo delle cariche sociali.

Tutti i soci sono tenuti:

- alla osservanza del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione, degli altri eventuali regolamenti interni e di tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- a frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che ne animano l'attività;
- al pagamento della quota associativa annuale e delle altre quote richieste per la partecipazione a determinate iniziative, secondo le modalità ed i termini fissati dal Consiglio Direttivo.

Art. 9. RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il socio può recedere in qualunque momento, senza diritto alla restituzione delle quote associative versate. I soci possono essere oggetto di esclusione dall'Associazione i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione e degli altri eventuali regolamenti, nonché a tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie;
- b) quando, senza giustificato motivo, si rendano morosi nell'eventuale pagamento della tessera sociale e delle quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo per la partecipazione a talune iniziative dell'Associazione;
- c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- d) per indegnità.

In tali casi, il Consiglio Direttivo, valutato il comportamento del singolo socio e tenuto conto della gravità della condotta o dell'infrazione commessa potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) Richiamo scritto;

Le esclusioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo. Il provvedimento deve essere comunicato per iscritto al socio e deve essere motivato. I soci espulsi o radiati potranno opporsi per iscritto contro il provvedimento, inviando apposito ricorso al Collegio dei Probiviri che si pronuncerà sul provvedimento assunto dal Consiglio Direttivo; il ricorso non sospende l'esecutività dell'iniziale esclusione o radiazione.

Art. 10. ASSEMBLEE

L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno di 10 (dieci) giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

La data, il luogo e l'ordine del giorno dell'Assemblea sono comunicati ai soci con i mezzi, anche informatici, che il Consiglio Direttivo riterrà di volta in volta opportuni.

L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale o in altra località indicata nell'avviso di convocazione, L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza o teleconferenza sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro il 30 giugno per approvare il bilancio di esercizio dell'esercizio precedente inclusa la relazione di missione e dell'attività svolta redatta dal Consiglio Direttivo relativamente alla gestione dell'anno precedente e sul bilancio preventivo dell'anno in corso.

Su decisione del Consiglio Direttivo, sussistendone i requisiti di cui all'art.18 dello statuto, il bilancio di esercizio può essere redatto in forma semplificata di rendiconto finanziario.

L'Assemblea approva il programma annuale delle attività associative; ratifica le eventuali delibere di radiazione dei Soci adottate dal Consiglio Direttivo; esamina le questioni che il Consiglio Direttivo ritiene di dover sottoporre alla sua valutazione, nonché su tutti gli argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del

giorno, per iniziativa del Consiglio Direttivo oppure su richiesta di almeno metà dei soci.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa. Ciascun socio potrà rappresentare un altro socio soltanto purché munito di regolare delega scritta. Per la costituzione legale dell'Assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di almeno metà dei soci. Non raggiungendo questo numero di voti la sessione è rimandata a non meno di 30 (trenta) minuti dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

Ciascun socio esercita un voto singolo.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta rilasciata da altro socio.

L'Assemblea elegge tra i propri membri il Consiglio Direttivo composto da 5 (cinque) membri per una durata di 4 (quattro) anni e sono rieleggibili per ulteriori 4 (quattro) anni.

L'Assemblea nomina altresì i membri del Collegio dei Probiviri composto da 3 (tre) membri per una durata di 4 (quattro) anni e sono rieleggibili per ulteriori 4 (quattro) anni. Il Collegio può essere composto anche da persone non associate ma con competenze adeguate da ricevere tale nomina che siano nel campo delle professioni sanitarie oppure in materie economiche e /o giuridiche.

Art. 11. ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria dei soci può essere convocata dal Consiglio Direttivo che ne ha deliberato l'ordine del giorno, ogni qualvolta questi lo ritenga necessario oppure per domanda di almeno metà dei soci.

Art. 12. QUORUM DELIBERATIVI

I soci riuniti in Assemblea, anche in seconda convocazione con le maggioranze previste, possono modificare il presente Statuto o deliberare lo scioglimento dell'Associazione. Le deliberazioni dell'Assemblea vincolano tutti i soci, anche se non sono intervenuti o sono, in minoranza, dissenzienti.

Art. 13. CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea è composto da un minimo di

sono intervenuti o sono, in minoranza, dissenzienti.

Art. 13. CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) soci per una durata di 4 (quattro) anni e sono rieleggibili per ulteriori 4 (quattro) anni.

La prima nomina viene effettuata in sede di atto costitutivo.

Elegge al proprio interno un Presidente ed un Vice Presidente.

Il Presidente dura in carica 4 (quattro) anni e può essere rieletto per un secondo quadriennio consecutivo ed in caso di giustificati motivi per un terzo.

Il Presidente

è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti, rappresenta l'Associazione, convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, presiede le sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, adempie ai compiti affidatigli.

Il Presidente conferisce autonomamente deleghe e procure speciali ai Consiglieri o ai soci per lo svolgimento di attività ordinarie e conferisce procure speciali per attività straordinarie previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente

salva la nomina in sede di atto costitutivo, viene nominato dal Consiglio Direttivo per coadiuvare il Presidente e sostituirlo in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo. Dura in carica 4 (quattro) anni e può essere rieletto per un secondo quadriennio.

In caso di dimissioni o decadenza del Presidente, può assumere temporaneamente la rappresentanza fino alla nomina di un nuovo Presidente. Collabora con il presidente nell'organizzazione delle attività associative.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, contribuendo alla definizione delle strategie e delle decisioni operative.

Il Segretario

dà esecuzione alle attività del programma associativo annuale e organizza e coordina le iniziative opportune nell'ambito delle finalità associative, informandone il Consiglio Direttivo. Provvede inoltre a redigere i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea, oltre a tutte le comunicazioni istituzionali dell'Associazione ai propri associati.

Il Tesoriere

provvede alla riscossione delle quote associative e a redigere annualmente il bilancio di esercizio (in forma estesa o sussistendone i requisiti sottoforma di rendiconto finanziario, come indicato all'art. 19) e quello preventivo.

Gli incarichi del Consiglio Direttivo sono svolti a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo può cooptare Soci in ragione della loro competenza specifica, in numero non superiore a quello dei suoi membri eletti.

I Soci cooptati hanno soltanto voto consultivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di regola una volta ogni tre mesi e ogni qual volta si rendesse necessario.

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede sociale o in altra località indicata nell'avviso di convocazione con preavviso di dieci (10) giorni, da comunicarsi mediante qualsiasi mezzo di comunicazione che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno, può riunirsi anche mediante videoconferenza o teleconferenza sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti quello del Presidente vale doppio. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se alla riunione prende parte almeno metà più uno dei consiglieri.

Art.14. COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall'Assemblea degli Associati per una durata di 4 (quattro) anni e sono rieleggibili per ulteriori 4 (quattro) anni.

Qualsiasi Associato maggiorenne, con una anzianità di Associazione di almeno 5 anni consecutivi o anche non associati, che abbia una formazione in ambito sanitario/economico/giuridico o esperienza lavorativa decennale nei settori indicati, può candidarsi all'elezione per la carica di Probiviro, purché non ricopra altre cariche sociali o intenda candidarsi ad esse.

Il Collegio dei Probiviri, si compone di tre membri che sceglieranno tra loro il Presidente del Collegio con potere di rappresentanza. Possono essere Associati e non Associati.

La funzione del Collegio dei Probiviri è quella di controllare il rispetto delle norme statutarie, etiche e deontologiche da parte degli Associati e degli altri Organi

Sociali, nonché di dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere tra Associati ovvero tra Associati e Organi Sociali ovvero tra Associati e terzi, ivi comprese le impugnazioni di cui all'art. 10 del presente Statuto, escluse quelle che, per legge o per statuto, competono ad altre entità giudicanti.

Il Presidente del Collegio dei Probiviri provvede alla convocazione del Collegio.

Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza di almeno la maggioranza assoluta dei membri e le delibere sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Sulla base di accordo unanime di tutti i componenti effettivi le riunioni in presenza potranno essere sostituite da comunicazioni o deliberazioni a distanza tramite posta elettronica ordinaria o altri sistemi informatici o telematici.

In caso di rinuncia, di astensione per incompatibilità, di accertata impossibilità di uno dei componenti effettivi a svolgere l'incarico per un periodo superiore a 30 giorni, intervenuta nelle more di un procedimento disciplinare, così come nel caso di istanza di ricusazione accolta preliminarmente dal Collegio, ove non si raggiungesse il quorum deliberativo, si procederà alla temporanea sostituzione con il primo dei supplenti senza interruzione del procedimento e fino alla conclusione del medesimo procedimento disciplinare.

Il Collegio dei Probiviri opera in piena indipendenza e risponde, per il tramite dei suoi componenti, esclusivamente all'Assemblea degli Associati.

Il Collegio dei Probiviri agisce per propria iniziativa o su segnalazione; esamina e giudica secondo equità, e senza formalità di procedura, trasmettendo, quindi, il proprio giudizio al Consiglio Direttivo che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi.

Avverso il giudizio del Collegio, sarà possibile ricorrere all'Arbitrato, secondo le norme del presente Statuto.

Art. 15. COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di 6 ad un massimo di 8 membri, individuati tra le figure rappresentative del mondo sanitario locale e non.

Predisporre e sottoporre al Consiglio Direttivo i piani/progetti riguardanti l'attività scientifica e culturale della Associazione, redige i programmi di studio e di ricerca, formula proposte da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo, in

ordine all'attività scientifica dell'Associazione stessa. Inoltre, esso può costituire gruppi di studio, formati da esperti qualificati negli ambiti di cui all'oggetto sociale. Il Comitato Scientifico viene nominato dal Consiglio Direttivo e ha la sua stessa durata.

E' presieduto da un Presidente, all'uopo nominato dal Comitato tra i suoi membri, qualora lo stesso non sia nominato direttamente dal Consiglio Direttivo.

Il Comitato Scientifico si riunisce una volta all'anno o ogni sei mesi e, comunque, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

Art. 16. RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'Associazione potranno derivare da:

- quote associative;
- contributi degli enti associati;
- contributi e finanziamenti di privati;
- contributi e finanziamenti dello Stato e/o delle Regioni, Province e Comuni, di enti o di istituzioni pubbliche, private e del Terzo Settore anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi e finanziamenti di organismi europei ed Internazionali;
- lasciti, donazioni ed erogazioni liberali;
- rimborsi, corrispettivi, ricavi o entrate comunque denominate derivanti da attività svolte in convenzionamento, accreditamento, coprogettazione, ecc. e non solo, per l'esercizio delle attività associative;
- proventi da raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa;
- rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- qualsiasi altra entrata derivante da attività diverse comprese le sponsorizzazioni;
- ogni altra entrata finalizzata alle attività associative e stabiliti da Regolamenti interni.

Art. 17. PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione e dalle somme accantonate da destinare esclusivamente per il perseguimento dei fini e degli scopi dell'Associazione.

Art. 18. ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione redige il bilancio di esercizio per competenza, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Qualora l'Associazione avesse entrate complessive inferiori a 220.000 Euro annui il Consiglio Direttivo può decidere di redigere il rendiconto finanziario in luogo del bilancio redatto per competenza.

Art. 19. SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE PATRIMONIO

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea degli Associati secondo quanto previsto all'art. 20.

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non Associati, determinandone gli eventuali compensi ed ogni altro elemento per definire l'incarico e indica la scelta per la devoluzione del patrimonio nel rispetto di quanto stabilito nel comma 4

Ciascun liquidatore assolve al proprio incarico nel rispetto della normativa vigente.

Qualunque sia la causa di scioglimento, il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 20. CLAUSOLA ARBITRALE

Avverso il Giudizio del Collegio Probiviri sarà possibile ricorrere all'arbitrato.

Qualsiasi controversia derivante dal rapporto associativo che dovesse insorgere tra l'Associazione e uno o più dei suoi Associati o tra Associati nei confronti gli uni degli altri e dei terzi, ivi compresa l'esclusione dell'Associato e la validità delle delibere assembleari, ad eccezione, comunque, di quelle non compromettibili in arbitrato, sarà risolta mediante arbitrato ad hoc, rituale e di diritto, da devolversi alla cognizione di un Arbitro Unico.

L'Arbitro sarà nominato in conformità al Regolamento Arbitrale Rituale Accelerato della Delegazione Italiana della Corte Arbitrale Europea

(www.CorteArbitraleEuropea.org) nel termine di 10 giorni dal ricevimento di una richiesta scritta, formulata in tal senso dalla parte interessata.

L'Arbitro deciderà in base a detto Regolamento, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare.

La sede dell'Arbitrato è stabilita in Torino e il relativo procedimento si svolgerà secondo le disposizioni previste in materia di arbitrato rituale dagli articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile. La lingua del procedimento sarà quella italiana ed il diritto sostanziale applicabile sarà quello italiano.

Quanto alle controversie non arbitrabili, viene convenuta la competenza territoriale esclusiva del Foro di Torino, eccetto ove essa non sia derogabile.

ART. 21. NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non stabilito nel presente Statuto si osservano le disposizioni del Codice Civile.

In originale firmato:

